



Città di Canelli
Provincia di Asti

PATTO DI INTEGRITÀ

Il presente Patto d'integrità impegna la Stazione Appaltante (che già sottoscritto l'atto per il tramite del Responsabile del competente Settore) e l'operatore economico partecipante alla gara in oggetto ad improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza. Nel caso in cui l'operatore economico sia un consorzio ordinario, un raggruppamento temporaneo o altra aggregazione di imprese, le obbligazioni scaturenti dal presente patto investono tutti i partecipanti al consorzio, al raggruppamento, all'aggregazione.

Esso costituisce elemento essenziale del contratto di appalto/concessione affidato dalla Stazione Appaltante e pertanto:

- in sede di partecipazione alla procedura selettiva, l'operatore economico, a pena di esclusione, deve essere obbligatoriamente sottoscrivere il presente patto e presentarlo insieme all'offerta, dichiarando di accettare ed approvare la disciplina in essa contenuta
- gli obblighi e facoltà previsti nel presente Piano saranno riprodotti nei contratti di appalto.

In particolare, con la sottoscrizione del presente patto, il concorrente/appaltatore:

1. dichiara:

- a. di aver preso visione del "*Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza*" pubblicato sull'apposita sotto-sezione della sezione del sito istituzionale denominata "amministrazione trasparente" e di impegnarsi a rispettare le misure di prevenzione da esso previste e a segnalarne la violazione da parte di dipendenti e/o concorrenti nella procedura di gara;
 - b. l'insussistenza di rapporti di parentela, entro il quarto grado, o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti, con gli amministratori, i Responsabili dei Settori/Servizi e il responsabile unico del procedimento
 - c. di non aver influenzato in alcun modo, direttamente o indirettamente, la compilazione dei documenti di gara, ed in particolare di non aver influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto, allo scopo di condizionare la scelta dell'aggiudicatario da parte dell'amministrazione aggiudicatrice;
 - d. di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuno, e s'impegna a non corrispondere mai né a promettere mai di corrispondere ad alcuno direttamente o tramite terzi, denaro, regali o altre utilità per agevolare l'aggiudicazione e la gestione del successivo rapporto contrattuale;
 - e. ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, D.Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Canelli per il triennio successivo alla conclusione del rapporto;
2. esclude il ricorso ad ogni forma di mediazione, o altra opera di terzi, finalizzata all'aggiudicazione ed alla successiva gestione del rapporto contrattuale;
 3. assicura di non aver partecipato, costituito o consolidato intese o pratiche vietate restrittive o lesive della concorrenza e del mercato;
 4. si impegna:

- a. a rispettare le regole imposte dal Codice di comportamento adottato dall'Ente e le regole di comportamento finalizzate alla prevenzione del fenomeno corruttivo e volte a valorizzare comportamenti eticamente adeguati condivise dall'Ente e a denunciare alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere)
 - b. a segnalare al responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza ogni irregolarità, distorsione, tentativo di turbativa della gara e della successiva gestione del rapporto contrattuale, poste in essere da chiunque e, in particolare, da amministratori, dipendenti o collaboratori della Stazione Appaltante, ivi comprese richieste di effettuazione di prestazioni che esulano dall'oggetto dell'appalto ovvero che riguardano beni, luoghi e situazioni diverse da quelle indicate negli atti di gara; al segnalante si applicano, per quanto compatibili, le tutele previste dall'articolo 1 comma 51 della Legge 190/2012;
 - c. ad informare i propri collaboratori e dipendenti degli obblighi recati dal presente Patto e a vigilare affinché detti obblighi siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti, e comunica al Comune di Canelli tutti i pagamenti effettuati a collaboratori ed intermediari nell'ambito della presente procedura;
 - d. ad aderire agli specifici obblighi etico/sociali in materia di salvaguardia dei lavoratori in particolare per quanto attiene: l'applicazione di tutte le misure atte a garantire ai lavoratori il rispetto dei loro diritti fondamentali, i principi di parità di trattamento e non discriminazione, la tutela del lavoro minorile, nonché di accettare i controlli che il Comune di Canelli si riserva di eseguire/ far eseguire presso le sue unità produttive e le sedi operative, al fine di verificare il soddisfacimento di detti obblighi.
5. collabora con le forze di pubblica sicurezza, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di tipo criminale quali, a titolo d'esempio: richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere;
 6. inserisce le clausole di integrità e anticorruzione di cui al presente Patto nei contratti di subappalto, pena il diniego dell'autorizzazione, e in tutti gli eventuali contratti e sub-contratti;
 7. comunica:
 - a. tempestivamente, alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria, tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa; questo adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto; il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione del contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 del c.c.; medesima risoluzione interverrà ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori, che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 del c.p.;
 - b. al responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza eventuali ritardi nella liquidazione degli stati di avanzamento e nel pagamento delle fatture relative al corrispettivo contrattuale, ed eventuali pressioni o richieste anomale ricevute per l'approvazione degli atti di contabilità ed i pagamenti, nonché la tipologia di eventuali donazioni di beni effettuate a Responsabili dei servizi e/o dipendenti;

La Stazione Appaltante, in persona dei Responsabili dei settori/servizi e del responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza, parimenti, si impegna a:

1. rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza, con particolare riferimento ai termini di conclusione dei procedimenti e sub-procedimenti, con particolare riguardo ai termini di pagamento di cui all'art. 4 del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.;

2. pubblicare in "amministrazione trasparente", una tabella in cui per ciascun contratto, identificato tramite CIG, sono indicati l'importo posto a base di gara, l'importo contrattualizzato, e l'importo effettivamente pagato, al netto di IVA
3. avviare tempestivamente i procedimenti disciplinari nei confronti del personale, intervenuto nella procedura di gara e nell'esecuzione del contratto, in caso di violazione di detti principi e in caso di violazione del proprio "codice di comportamento dei dipendenti" e del DPR n. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici);
4. avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'operatore economico, di taluno dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317 C.p., 318 C.p., 319 C.p., 319-bis C.p., 319-ter C.p., 319-quater C.p., 320 C.p., 322 C.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.;
5. segnalare, senza indugio, ogni illecito all'Autorità giudiziaria;
6. rendere pubblici tempestivamente i dati riguardanti la procedura di gara e l'aggiudicazione in attuazione della normativa in materia di trasparenza.

La violazione del Patto di integrità è accertata dalla Stazione Appaltante a conclusione di un procedimento di verifica, nel quale è assicurata all'operatore economico la possibilità di depositare memorie difensive e controdeduzioni. La violazione da parte dell'operatore economico, sia quale concorrente, sia quale aggiudicatario, di uno degli impegni previsti dal presente Patto può comportare:


1. l'esclusione dalla gara;
2. l'escussione della cauzione provvisoria a corredo dell'offerta;
3. la risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del c.c., per grave inadempimento e in danno dell'operatore economico;
4. l'escussione della cauzione definitiva a garanzia dell'esecuzione del contratto, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
5. la responsabilità per danno arrecato alla stazione appaltante, nella misura del 10% del valore del contratto (se non coperto dall'incameramento della cauzione definitiva), impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
6. addebito di una somma pari all'1 % del valore del contratto per ogni partecipante, a titolo di responsabilità per danno arrecato agli altri concorrenti, sempre impregiudicata la prova predetta;
7. l'esclusione del concorrente dalle gare indette del Comune di Canelli per un periodo di anni TRE;
8. la segnalazione all'Autorità nazionale anticorruzione e all'Autorità giudiziaria.

L'accertamento della violazione del presente Patto è di competenza del responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza, che si avvale per l'istruttoria del responsabile unico del procedimento, del Responsabile della struttura competente ed, eventualmente, della Polizia Locale.

Il presente Patto vincola l'operatore economico per tutta la durata della procedura di gara e, in caso di aggiudicazione, sino al completamento, a regola d'arte, della prestazione contrattuale. Le controversie relative all'interpretazione, ed esecuzione del presente patto d'integrità fra l'ente e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti, saranno deferite all'Autorità Giudiziaria competente in base alla legge vigente.


Per l'ente

il Responsabile del Settore



Per l'operatore economico concorrente

il legale rappresentante dell'operatore



N.B. Il presente Patto d'integrità deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all'offerta da ciascun partecipante alla gara. La mancanza del documento debitamente sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto concorrente comporterà l'esclusione dalla gara.

